Città di Legnano

Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate
Ente Capofila Comune di Legnano
Tel 0331.471280-272-284
centralecommittenza@comune.legnano.mi.it
comune.legnano@cert.legalmail.it

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

(utilizzando il sistema informatico Sintel)

PROCEDURA APERTA, NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI LEGNANO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI LEGNANO AI SENSI DEL D.LGS. 09/04/2008, N. 81

CIG BDDAA1AEED

CUP E39I26001130004

GUCE - EFORM

DATE DELLA GARA

Termine scadenza offerte: 03/12/2026 alle ore 12.00 termine perentorio.

Prima seduta di gara: 03/12/2026 alle ore 15.00 presso il Palazzo Malinverni – Piazza San Magno, 9 – Legnano – piano terzo – Ufficio Centrale Unica di Committenza.

Le sedute successive nonché eventuali variazioni della prima seduta saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione "comunicazioni" della piattaforma "Sintel" con un preavviso di almeno 24 ore.

Si comunica che le sedute di gara non saranno aperte al pubblico in quanto trattasi di procedura svolta in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata SINTEL, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, nonché immodificabilità della documentazione presente in piattaforma.

La stazione appaltante si avvale dell'applicazione della riduzione dei termini prevista dall'art. 71, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 e quindi assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle offerte al fine di garantire la continuità del servizio che riveste carattere di assoluta essenzialità ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1. PIATTAFORMA TELEMATICA..... 5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE..... 6
1.3. IDENTIFICAZIONE..... 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1. DOCUMENTI DI GARA..... 7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... 9
3.1. DURATA 9
3.2. REVISIONE PREZZI 9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 10
4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE..... 12
5. SELF CLEANING..... 13
5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE..... 15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE..... 16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE..... 17
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI..... 18
7. AVVALIMENTO..... 18
8. SUBAPPALTO..... 20
9. GARANZIA PROVVISORIA..... 20
10. SOPRALLUOGO..... 22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..... 23
12.1REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA..... 24
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 25
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 27
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....27
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DELDECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14..... 32

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 32
14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 32
15. OFFERTA TECNICA 34
16. OFFERTA ECONOMICA 36
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 37
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 38
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 40
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 42
17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 42
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 42
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 43
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 43
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. 44
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 44
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 45
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 46
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 47
26. ACCESSO AGLI ATTI 47
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 47
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 47

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA

La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate in esecuzione:

- della determinazione n° 1265 del 05/11/2026 del Dirigente del Settore 4 Progettazioni Strategiche, Opere Pubbliche, Patrimonio e Servizi Pubblici del Comune di Legnano;
- della determinazione dirigenziale n° 1321 del 17/11/2026 del Dirigente della C.U.C.;

bandisce gara a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, per l'appalto relativo a:

PROCEDURA APERTA, NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI LEGNANO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI LEGNANO AI SENSI DEL D.LGS. 09/04/2008, N. 81.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, dell'allegato I.3 del codice:*

- *per il periodo massimo di un mese, in caso di espletamento di procedura di verifica dell'anomalia (comma 4);*
- *per un massimo di tre mesi, in presenza di circostanze eccezionali con atto motivato del RUP(comma 5);*
- *per ulteriori tre mesi, con atto motivato del RUP, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura (comma 5).*

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Legnano.

La Stazione Appaltante delegante è il Comune di Legnano.

La Centrale di Committenza delegata è la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della stazione appaltante delegante ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Codice è la dott.ssa Laura Anna Dolchi, Funzionario Responsabile del Servizio Segreteria, Gare, Finanziamenti e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Settore 4 "Progettazioni Strategiche, Opere Pubbliche, Patrimonio e Servizi Pubblici" del Comune di Legnano.

Il RUP della Centrale di Committenza qualificata (RUP di GARA), ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e art. 62, comma 13 del Codice è la dott.ssa Silvia Pinciroli, Funzionario E.Q. della Centrale Unica di Committenza.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronicIDentificationAuthentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al finedi assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitalidi firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it oppure contattando il numero verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30, esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando e disciplinare di gara;
b) modello domanda di partecipazione;
c) scheda dettaglio offerta economica;
d) documento di gara unico europeo in Pdf e in XML (da compilare sulla piattaforma);
e) segretazione offerta tecnica;
f) patto d'integrità;
g) protocollo di intesa;
h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
i) elaborati tecnici: Capitolato e relativi allegati.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti e documenti per ogni singola procedura – Fase di pubblicazione (https://comune.legnano.mi.it/amministrazione-trasparente/sezioni/3660943-documenti-gara-anno-2026), sulla Piattaforma "Sintel".

Il bando è altresì pubblicato sulla GUCE e sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale di ANAC.

2.2. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

alla CUC per mezzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12.00 del 26/11/2026.

Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate fino a 6 giorni antecedenti la scadenza del bando.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità "C*omunicazioni della procedura".*

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "*Comunicazioni della procedura*".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto avvengono utilizzando il domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- all'aggiudicazione;
- all'attivazione del soccorso istruttorio;
- al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- al sorteggio in caso di parità del punteggio ottenuto;
- alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la gestione del **SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI LEGNANO AI SENSI DEL D.LGS. 09/04/2008, N. 81.**

Importo complessivo dell'appalto € 200.000,00 esente IVA per la **durata di trentasei mesi**, a partire dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione, **prorogabile** per una **durata massima pari a 36 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Si precisa che le prestazioni di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6, c. 10 della Legge 13/05/1999, n. 133.

Il regime di esenzione si applica anche alle visite, agli esami clinici e alle attività svolte da società di servizi che si avvalgono di medici per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla circolare 4/E del 28/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate.

Trattasi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto la stazione appaltante non ha l'obbligo di indicare espressamente i costi della manodopera.

Non si ravvisano costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenza

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di proroga tecnica di 6 mesi.

Il valore globale dell'appalto ai soli fini di quanto disposto dall'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 è di € 433.500,00 esente IVA, comprensivo della eventuale proroga di 36 mesi e dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

L'attività da eseguire è classificata secondo il CODICE CPV 71317200-5 "Servizi Sanitari e di Sicurezza".

L'offerta dell'appaltatore è onnicomprensiva dei costi derivanti dall'impiego di personale nonché di ogni altro costo relativo alle attività di gestione, di coordinamento e di programmazione, ivi comprese l'assicurazione contro gli infortuni del personale e ogni altra spesa assicurativa nonché il materiale e i servizi ulteriormente specificati nella documentazione di gara.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione. Si rimanda al paragrafo 3.3 per eventuali modifiche del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati,

nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività codice SERVXAPS (Servizi non regolamentati) in quanto tra i prezzi alla produzione dei servizi, non sono presenti gli incrementi ISTAT relativi alla tipologia di servizi oggetto del presente affidamento.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 200.000,00 esente Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di proroga tecnica di 6 mesi.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazionealla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete–contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazionealla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di impresenon siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 commi 1 e 2 bis del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

A tal fine nello specifico:

a. costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili;

b. il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo "CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

c. Il concorrente, al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

   - una quota pari al 30% di occupazione giovanile
   - una quota pari al 30% di occupazione femminile

   delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

d. l'operatore economico che occupa più di 50 dipendenti, è obbligato a produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità, con attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. In mancanza di predisposizione di detto rapporto, gli operatori economici che intendono presentare offerta e occupino più di 50 dipendenti, sono obbligati, a pena di esclusione, a predisporre e inviare lo stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità entro e non oltre la data di presentazione dell'offerta, dando atto di ciò in sede di domanda di partecipazione e producendone copia.

e. l'operatore economico che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a 15, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando l'Allegato "Modello n. 1" al presente disciplinare di gara.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono presentare:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- Domanda di partecipazione cui all'Allegato "Modello n. 1" compilata e sottoscritta da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

5. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e

95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

a. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

b. Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e nell'offerta tecnica.

c. Per i servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

d. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

e. Il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice, costituisce causa di esclusione.

f. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'affidamento finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. 36/2023, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del D.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La Stazione Appaltante, con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per la verifica, da parte della Stazione Appaltante, del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal codice.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
Nel caso in cui la documentazione non sia stata inserita nel FVOE la stazione appaltante inoltrerà richiesta della documentazione tramite nota trasmessa a mezzo SINTEL.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Qualificazione ACN (ex AgID)

Il software gestionale di medicina del lavoro o l'infrastruttura Cloud utilizzata dall'operatore economico deve essere qualificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e presente nel relativo catalogo dei servizi Cloud per la PA.

c) Requisiti del medico competente

Il concorrente deve indicare il nominativo del professionista individuato quale medico competente incaricato dell'esecuzione del servizio, che dovrà aver svolto l'incarico di medico competente per un periodo pari ad almeno 5 anni alla data di presentazione dell'offerta e aver comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento.
Il medico competente dovrà possedere per tutta la durata dell'appalto i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008:

- **Titolo di Studio Specialistico:** Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina del Lavoro, Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica, o Igiene e Medicina Preventiva (o discipline equipollenti);
- **Iscrizione all'Elenco Nazionale dei Medici Competenti:** il medico deve essere regolarmente iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero della Salute**.** L'operatore economico deve fornire l'attestazione di tale iscrizione o il relativo numero d'ordine;

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- **Certificazione ECM (Educazione Continua in Medicina):** il professionista deve essere in regola con il programma di aggiornamento ECM. In particolare, per poter esercitare validamente l'attività di medico competente, deve aver acquisito almeno il 70% dei crediti formativi complessivi nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Il concorrente deve produrre:

- Curriculum professionale del medico competente;
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di legge con indicazione dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti;
- Dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico;
- Indicazione dell'esperienza professionale pertinente.

Requisiti non oggetto di avvalimento.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice i requisiti devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento.
Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, si richiama quanto previsto dall'art. 67 del citato decreto ed in particolare i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e della consorziata indicata quale esecutrice.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.2.a) Aver maturato un fatturato globale complessivamente pari ad almeno € 300.000,00 IVA Esclusa, con riferimento ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni, intendendosi tali – per gli operatori il cui esercizio non coincide con l'anno solare – gli ultimi cinque esercizi chiusi**.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.3.a) Esecuzione, nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, anche in favore di soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 e riferiti a un numero complessivo di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non inferiore a 268.

Ai fini del possesso del presente requisito, sono considerati analoghi i servizi che comprendano, nel loro complesso, tutte le seguenti prestazioni:

- sorveglianza sanitaria;

- svolgimento dell'incarico di medico competente;
- gestione dei protocolli sanitari;
- effettuazione delle visite mediche dei lavoratori;
- esecuzione degli accertamenti sanitari;
- attività di collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il requisito può essere comprovato mediante servizi eseguiti, nel periodo di riferimento, sia in favore di amministrazioni pubbliche sia di soggetti privati.

La richiesta è formulata in coerenza con l'art. 100, c. 11, che consente di richiedere l'esecuzione di contratti analoghi negli ultimi 10 anni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) i requisiti di idoneità professionale di cui al punto **6.1, lett. a), b) e c)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso incui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto **6.2 a)** e il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto **6.3 a)** devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori partecipanti alla procedura in forma associata. I requisiti devono essere posseduti dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 60% e la restante parte cumulativamente dal/dai mandanti, con una soglia minima del 10%. Resta inteso che cumulativamente i requisiti devono essere posseduti nella misura del 100%.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione delraggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DIIMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto **6.1, lett. a), b) e c)** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui **al punto 6** e/o per migliorare la propria offerta tecnica ove prevista.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di capacità generale (art 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.
Si darà applicazione all'art. 104 del codice.

8. SUBAPPALTO

È consentito ricorrere al subappalto del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.lgs. 36/2023; in tale caso l'Operatore Economico ha l'obbligo di specificare nel DGUE, le parti del servizio che verranno subappaltate.

Non è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata", in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività e dei luoghi di lavoro garantendo una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Ai sensi del citato art. 119 del D.lgs. 36/2023 comma 6, l'Operatore Economico principale ed il sub Operatore Economico sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Le prestazioni correlate ai servizi di analisi del sangue e ai servizi medici specialistici sono subappaltabili, previa autorizzazione della stazione appaltante e alle condizioni stabilite dal comma 4 dell'art. 119 del D. Lgs. N. 36/2023

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione l'Operatore Economico si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari a **€ 4.000,00** Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale BPER Banca S.p.A. – via Alcide de Gasperi 10 – Legnano – Beneficiario: COMUNE DI LEGNANO - CONTO CORRENTE STRUMENTALE IBAN IT59G0538720200000049608241, trasmettendo copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario trasmettere copia quietanzata (l'importo bonifico deve risultare accreditato entro il termine perentorio di scadenza delle offerte).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto, del CIG e del soggetto garantito (CENTRALE UNICA DI COMMITENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CANEGRATE - PIAZZA SAN MAGNO 9 – LEGNANO – CF 008079601589);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di al precedente paragrafo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo paragrafo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo paragrafo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Stante la natura del servizio, non è richiesto sopralluogo.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara]. Allegare copia scansita del documento che attesti l'avvenuto versamento del contributo dovuto all'ANAC. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi, il versamento è effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo. I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la ricevuta rilasciata dal nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), a cui i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on-line al nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara (GCG)". Per effettuare il pagamento occorre collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG della presente procedura.
Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:
1) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC. (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipa gamenti), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
2) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.,a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza dell'offerta a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima e nei formati indicati nelle *Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:
A – **Documentazione amministrativa**;
B – **Offerta tecnica***;*
C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiararel'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile richiesta dal presente Disciplinare.
- non è sanabile la mancata allegazione del piano di riassorbimento.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente il termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all' indirizzo http://www.ariaspa.it.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei documenti da firmare digitalmente devono essere in pdf):

1) **domanda di partecipazione;**
2) **DGUE in pdf e DGUE in XML;**
3) **eventuale procura;**
4) **garanzia provvisoria;**
5) **attestazione contributo ANAC;**
6) **documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;**
7) **documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;**
8) **dichiarazione-sostitutiva-familiari-conviventi;**
9) **Patto di integrità sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del concorrente;**
10) **Protocollo d'Intesa sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del concorrente;**
11) **Per gli operatori economici** che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il relativo **modello allegato al presente disciplinare (Modello n. 1)**

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (carica ricoperta, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, **ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- remunerativa l'offerta economica presentata, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nello schema di contratto e in ogni altro documento in esso citato o allegato, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché di essere a conoscenza di ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le prescrizioni medesime;
- l'impegno a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- *nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario:* le parti della Concessione, che saranno eseguite dalle singole imprese componenti l'RTI /Consorzio:

Impresa Mandataria/Capogruppo	Attività/prestazione /**Quota di partecipazione/esecuzione** (descrizione/in %)

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- *nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito:* la denominazione dell'impresa, alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Mandataria/capogruppo è _____ e di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti;
- *in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023, (nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario)* le parti che saranno eseguite dai soggetti consorziati dichiarati quali esecutori:

  _____
  _____
  _____

- di eleggere il seguente domicilio digitale _____ per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- di autorizzare l'invio delle comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 a mezzo Sintel e mediante il seguente indirizzo PEC _____;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*:
  - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  - il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al relativo punto del presente disciplinare;
- di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001);
- di acconsentire al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del Codice dei contratti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal medesimo codice;

- ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 102 del D.Lgs 36/2023, l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare, sempre mediante l'utilizzo **del Modello n. 1** – Domanda di partecipazione di impegnarsi a quanto sopra previsto al paragrafo "CLAUSOLE SOCIALI;
- di accettare il patto d'integrità e di allegarlo per accettazione firmato digitalmente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Legnano reperibile all'URL: https://comune.legnano.mi.it/amministrazione-trasparente/sezioni/1702161-codice-disciplinare-condotta/contenuti/2300214-codice-comportamento-dipendenti-pubblici-comune e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo e dalla consorziata esecutrice.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DELDECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggettodesignato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale conrappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo **"OFFERTA TECNICA**" presente sulla piattaforma "Sintel", a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire nei seguenti campi la sotto indicata documentazione firmata digitalmente:

1. **PROGETTO TECNICO (come sotto riportato);**
2. **Segretazione offerta tecnica.**

Il progetto tecnico deve contenere gli elementi di valutazione previsti per l'offerta tecnica ed indicati nel paragrafo "criterio di aggiudicazione".

Il progetto tecnico, contenuto in massimo 4 facciate formato A4 carattere dimensione almeno 11 interlinea singola, compresi eventuali allegati, dovrà essere una relazione suddivisa in paragrafi riportanti come titoli **i criteri di valutazione riportati nel successivo paragrafo**.

Le migliorie indicate dai concorrenti costituiranno elementi contrattuali ad integrazione di quelli previsti dal capitolato. Le offerte dei concorrenti verranno valutate sia in termini sostanziali che formali in relazione anche alla completezza della proposta nel suo complesso.

Verranno pertanto assegnati i maggiori punteggi alle migliori offerte tecniche che si distingueranno per le caratteristiche di valore organizzativo, qualità ed efficacia gestionale.
Il progetto tecnico dovrà comunque essere rispettoso di tutte le prescrizioni del Capitolato Prestazionale e, quindi, immediatamente applicabile e realizzabile.
L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta con firma digitale dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante o da procuratore

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

speciale autorizzato ai sensi di legge del soggettomandatario; in caso di consorzio: dal legale rappresentante o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge del consorzio.

Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell'offerta tecnica né è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati tecnici, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

A pena d'esclusione nell'offerta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna quantificazione economica di prezzo o di costo che anticipino l'offerta economica.

Nell'apposito campo "**Segretazione dell'offerta tecnica",** a norma dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione resa utilizzando **il Modello n. 2** dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa, firmata digitalmente ed attestante:
1. le parti specifiche dell'offerta che sono eventualmente espressione di segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
2. le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica come sopra individuate, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Inoltre, i concorrenti dovranno allegare l'offerta tecnica oscurata come sopra, anche ai fini dell'art. 36, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

In alternativa ai punti 1 e 2 i concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione di insussistenza di ipotesi di riservatezza riferite all'offerta tecnica.

I concorrenti devono specificare e motivare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali profili di riservatezza come sopra indicati

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

16. OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo **"OFFERTA ECONOMICA"** presente sulla piattaforma "Sintel", a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire nei seguenti campi la sotto indicata documentazione firmata digitalmente

1. **OFFERTA ECONOMICA;**
2. **SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA;**
3. **EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**.

Nell'apposito campo **"OFFERTA ECONOMICA"** presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà indicare la percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara di € 200.000,00 esente IVA.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Si precisa che lo sconto percentuale proposto dall'operatore economico si applicherà a tutti i singoli prezzi unitari delle prestazioni comprese **nell'Allegato "*Offerta prezzi unitari*"** (compilare esclusivamente le celle B32 – B35 – B36).
Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d'asta.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il numero delle singole prestazioni nel rispetto della somma complessiva triennale posta a base di gara.

Secondo quanto disposto all'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, non si procede alla stima dei costi della manodopera in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

1. **"SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA"** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato **(Modello n. 3)** contenente altresì le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102 del D. Lgs 36/2023.

2. **"GIUSTIFICATIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA" eventuale** contenente le giustificazioni relative alla congruità dell'offerta (in caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice), alfine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

Sono vietate le offerte condizionate, plurime o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte in aumento, senza applicazione del soccorso istruttorio. È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

L'appalto verrà aggiudicato anche in caso di un'unica offerta valida a condizione che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

È facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

In caso di mancanza dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso senza applicazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.
In caso di consorzio dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100,00. La formazione della graduatoria avverrà utilizzando il metodo aggregativo compensatore sommando tra di loro il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'ordine della graduatoria sarà stilato dal punteggio maggiore a quello minore.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

La valutazione delle offerte tecniche è articolata secondo dei Criteri di seguito elencati.

L'attribuzione dei punteggi può avvenire mediante:

- **"Punteggi discrezionali" (D),** vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- **"Punteggi tabellari" (T),** vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

SOGLIA DI SBARRAMENTO:
Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice sia inferiore al punteggio di 30 punti.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERI VALUTAZIONE		D	T
CRITERI	**MAX PUNTI CRITERIO**	**MAX PUNTI CRITERIO PER FASCE**	**MAX PUNTI CRITERIO PER FASCE**
A) ESPERIENZA DEL MEDICO COMPETENTE – DURATA Attività di medico competente svolta per un periodo maggiore di 5 anni, così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto	**15**		**15**
Tra 5 e 10 anni			5
Superiore a 10 anni e fino a 15 anni			10
Superiore a 15 anni			15

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

B) ESPERIENZA DEL MEDICO COMPETENTE – COMPLESSITA' Attività di medico competente svolta in Enti pubblici o privati con un numero di dipendenti simile a quello del Comune di Legnano Tra 2 e 5 anni Superiore a 5 anni e fino a 10 anni Superiore a 11 anni	**15**		**15** 5 10 15
C) METODOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Descrizione dettagliata delle modalità di erogazione delle prestazioni ricomprese nel servizio	**15**	**15**	
D) TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE VISITE MEDICHE DIVERSE DA QUELLE PERIODICHE Indicazione di un tempo per visite su richiesta dei dipendenti, visite per assenze superiori a 60 giorni per motivi di salute, visite segnalate dal RUP <= a 10 giorni naturali consecutivi <= a 7 giorni naturali consecutivi <= a 5 giorni naturali consecutivi	**6**		**6** 2 4 6
E) SEDE DELL'AMBULATORIO In cliniche o strutture sanitarie entro un raggio massimo di 5 chilometri dal Comune di Legnano In unità mobili appositamente attrezzate entro un raggio massimo di 5 chilometri dal Comune di Legnano	**7**		**7** 7 5
F) ACCESSIBILITA' DEGLI AMBULATORI Ambulatori con posti auto dedicati agli utenti degli stessi, non in zone a traffico limitato e con posti auto riservati a persone con disabilità	**5**	5	
G) PRESTAZIONI ULTERIORI (INDICARE NELL'OFFERTA IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI ULTERIORI OFFERTE) Esame audiometrico: almeno n. 100 nel triennio Ecografia addome: n. oltre 30 sino a n. 80 nell'anno	**27**		27 10 17
TOTALE TECNICO	**90**		

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica:

La Commissione **per l'attribuzione dei punteggi degli elementi di valutazione qualitativi e tabellari** opererà attraverso l'applicazione della seguente formula: **C (a) = Σn [Wi x V(a)i**], in cui*:*

C (a) = indice di valutazione dell'offerta(a);

Σn =sommatoria;

n = numero totale dei criteri;

Wi = peso o punteggio attribuito al criterio(i);

V(a)i=coefficiente della prestazione dell'offerta (a)rispetto al criterio (i);

Criteri qualitativi (colonna D della tabella di cui sopra):
In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta tecnica», a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio con il metodo della "media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
In particolare si stabilisce che i suddetti coefficienti saranno attribuiti in base alle valutazioni dell'offerta tecnica espresse sul livello di giudizio di merito così determinate:

Eccellente — analisi completa ed esaustiva, con eccellente grado di disquisizione tecnico —amministrativa — normativa e semantica sia rispetto a quanto indicato sul disciplinare, sul capitolato e allegati ad ottimo grado di dettaglio, sia generale che puntuale, con eccellente contestualizzazione, nella chiarezza di esposizione di quanto il concorrente propone ed espone;

Ottimo — analisi con alto grado di analisi tecnico - amministrativa — normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul disciplinare, sul capitolato e allegati con ottimo dettaglio sia generale che puntuale con alta contestualizzazione, con minore chiarezza e precisione nell'esposizione di quanto proposto;

Buono - offerta con buon grado di analisi tecnico - amministrativa — normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul disciplinare, sul capitolato e allegati con buon dettaglio di analisi degli elementi e con buona contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto;

Discreto — analisi con discreto grado di analisi tecnico - amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul disciplinare, sul capitolato e allegati con discreto dettaglio di analisi contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto;

Sufficiente - offerta con sufficiente grado di analisi tecnico - amministrativa — normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul disciplinare, sul capitolato e allegati con sufficiente dettaglio di analisi degli elementi e con sufficiente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

contestualizzazione, chiarezzae precisione di quanto proposto;

Insufficiente - offerta con insufficiente grado di analisi tecnico - amministrativa — normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul disciplinare, sul capitolato e allegati senza dettaglio di analisi degli elementi e senza o con pochissima contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.

Si stabilisce inoltre di attribuire ai sopraindicati giudizi di merito i coefficienti indicati nella sottostante tabella, tra 0 e 1.

Giudizio di merito	Coefficiente corrispondente
eccellente	Da 0,90 a 1,00
ottimo	Da 0,80 a 0,89
buono	Da 0,60 a 0,79
discreto	Da 0,40 a 0,59
sufficiente	Da 0,20 a 0,39
insufficiente	Da 0,00 a 0,19

I coefficienti per la valutazione dei sub criteri V(a)i di natura qualitativa verranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabile tra 0 (valutazione minima) e 1 (valutazione massima), attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari;

Successivamente ciascun coefficiente determinato per ciascun sub criterio sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio.

Sono ammessi punteggi intermedi.

Criteri tabellari: A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della tabella, è attribuito il punteggio previsto sulla base dell’indicazioni riportate in tabella.

La somma dei sub criteri (qualitativi e tabellari) come precedentemente determinati darà luogo al punteggio dei singoli criteri.

Nel caso la valutazione sia esclusivamente matematica, ovvero senza discrezionalità da parte dei commissari, il punteggio applicato sarà quello derivante dall’applicazione dei calcoli matematici indicati per ogni criterio.

La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione giudicatrice nominata dall’AC dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi agli elementi tecnici verranno usate cinque cifre decimali dopo la virgola, il punteggio verrà espresso con due decimali dopo la virgola con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di Valutazione dell'offerta economica: La valutazione avviene attribuendo fino ad un massimo di **punti 10** relativamente all'unica percentuale di ribasso da applicare sull'importo a base di gara di € 200.000,00 esente IVA.
Si precisa che lo sconto percentuale proposto dall'operatore economico si applicherà a tutti i singoli prezzi unitari delle prestazioni comprese nell'Allegato …..

L'assegnazione del punteggio relativo avverrà applicando la seguente formula lineare: PA = [PMAX x (PR-iesimo / PR-max)] in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

PMAX = Punteggio massimo da assegnare;

PR-iesimo = percentuale di ribasso offerta dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

PR-max = percentuale di ribasso offerta più elevato;

x = simbolo della moltiplicazione;

/ = simbolo della divisione;

Il punteggio verrà espresso con due decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Risulterà aggiudicatario l'offerente che otterrà il maggior punteggio complessivo, assunto dalla somma dei punti attribuiti dell'offerta tecnica ed economica secondo la seguente formula: PT = (POT + POE) in cui:

PT = punteggio totale dell'offerta;

POT = punteggio ottenuto relativo all'offerta tecnica;

POE = punteggio ottenuto nell'offerta economica;

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP di GARA si avvale, se lo ritiene, dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima seduta di gara **il Responsabile del procedimento di gara (RUP di GARA)**, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, e mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede avvalendosi del supporto del RUP a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

La decisione in merito ad eventuali esclusioni dalla procedura di gara è di competenza del **RUP di GARA** ed è contenuta nel verbale delle operazioni di gara e confluisce nel **provvedimento del Dirigente della CUC** da comunicarsi entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 94 e ss del D.lgs. 36/2023 anche in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP DI GARA, con il supporto tecnico del RUP, procede relativamente ad apertura e verifica formale delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dalla piattaforma telematica:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.
Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione a favore dell'offerente che ha presentato la miglior offerta.

L'offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzioneo fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Commissione Giudicatrice in sede di valutazione delle offerte economiche procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse secondo le

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in ogni caso si procedere alla verifica delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara sulla scorta dei punteggi ottenuti.

La verifica delle offerte anormalmente basse è di competenza del RUP.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **quindici giorni** in caso di urgenza **cinque giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte propone l'aggiudicazione alla miglior offerta.

La verifica della proposta di aggiudicazione è di competenza del RUP di GARA, che si avvale del supporto tecnico del RUP.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove richiesta.
Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *di norma 60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
Agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, ove richiesta, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.
Per i contratti da stipulare di valore inferiore alla soglia comunitaria la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato a pena di nullità in modalità elettronica, in forma pubblico amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante del Comune di Legnano.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: le istanze di accesso agli atti devono essere indirizzate al RUP di GARA a mezzo piattaforma e/o via pec all'indirizzo comune.legnano@cert.legalmail.it

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei casi e modi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando da notificare al Comune di Legnano come Ente Capofila.
È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.
Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente disciplinare fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli operatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.legnano.mi.it

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Legnano, data del protocollo

IL RUP
dott.ssa Laura Anna Dolchi

IL RUP DI GARA
dott.ssa Silvia Agnese Pinciroli

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

Allegati:
- *Domanda di partecipazione (Modello n. 1);*
- *DGUE in pdf e XML;*
- *Segretazione offerta tecnica (Modello n. 2);*
- *Scheda dettaglio offerta economica (Modello n. 3);*
- *Dichiarazione-sostitutiva-familiari-conviventi (Modello n. 4);*
- *Offerta prezzi unitari;*
- *Patto d'integrità;*
- *Protocollo di intesa.*

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Partenza N. 81863/2026 del 18-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente